



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SPADA GIAPPONESE
ITALIA NIHON TŌKEN KYŌKAI
I.N.T.K.

イタリア日本刀剣協会

Nuovo Statuto dell'Associazione
ETS - APS
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SPADA GIAPPONESE
ITALIA NIHON TŌKEN KYŌKAI
I.N.T.K.

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ETS – APS “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SPADA GIAPPONESE ITALIA NIHON TŌKEN KYŌKAI I.N.T.K. ETS - APS” siglabile “**I.N.T.K.**” fondata in Bologna nel 1990, ha sede legale e sede fiscale amministrativa in Sesto Fiorentino (FI) cap 50019 via Leonardo Sciascia 4, presso la Segreteria Generale. La durata della I.N.T.K. è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ETS – APS non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17.

Art. 2
Scopi e finalità

1) L'ETS – APS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di divulgare e approfondire lo studio e la conservazione delle spade e di tutti gli altri oggetti e manufatti storico-artistici inerenti l'opologia e correlati all'antico Giappone. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale previste dalla legge di cui di cui all'art. 5 comma 1 lettera i) del D.Leg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Essa perseguirà tale fine con incontri, dibattiti, visite a musei e collezioni pubbliche e private, con Associazioni e collaborazioni, con pubblicazioni di ogni genere, con gli strumenti di ogni genere messi a disposizione della moderna tecnologia, in particolare pubblicherà un bollettino periodico in lingua italiana, trattante i suddetti argomenti, utilizzando allo scopo materiale proprio e/o di terzi, edito e/o non edito, nel rispetto delle convenzioni nazionali ed internazionali sui diritti di riproduzione.

GPV *MA*

Tale bollettino sarà distribuito gratuitamente ai Soci. Detta attività è infatti essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati nel presente atto. Gli scopi perseguiti dalla I.N.T.K. sono tali da inquadrare l'Associazione nella seguente tipologia: "Associazione culturale".

L'Associazione può svolgere anche altre attività, diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale pur sempre nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 6 del D.L.G.S. n. 460/97 ai fini della perdita di qualifica.

Art. 3 Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ETS - APS si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lo studio e la conservazione delle spade e di tutti gli altri oggetti e manufatti storico-artistici inerenti l'opologia e correlati all'antico Giappone.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, L'ETS - APS intende svolgere: incontri, dibattiti, visite a musei e collezioni pubbliche e private, con Associazioni e collaborazioni con Musei o Enti pubblici o privati; con pubblicazioni di ogni genere, con gli strumenti di ogni genere messi a disposizione della moderna tecnologia, in particolare pubblicherà un bollettino periodico in lingua italiana, trattante suddetti argomenti, utilizzando allo scopo materiale proprio e/o di terzi, edito e/o non edito, nel rispetto delle convenzioni nazionali ed internazionali sui diritti di riproduzione.

L'ETS - APS, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017:

- Dimostrazioni e conferenze sulle arti marziali
- Forgiatura delle lame e realizzazione di fornimenti per la spada

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS - APS, prevalentemente a favore dei Soci e dei terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ETS - APS derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ETS - APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L'ETS - APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

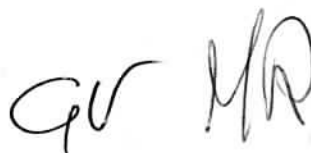
1) Il patrimonio dell'ETS - APS durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) Il patrimonio della I.N.T.K. è costituito dal fondo comune iniziale di dotazione derivante dai versamenti dei Soci Fondatori come indicato nell'Atto Costitutivo dai beni mobili e/o immobili provenienti a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate della I.N.T.K. sono costituite dalle quote associative periodiche versate dai Soci, dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto, dai proventi derivati dai redditi prodotti dal patrimonio Sociale, dal ricavato derivante da occasionali organizzazioni di raccolte pubbliche di fondi, da eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti in beni e/o denari e/o cose, da parte di soggetti pubblici e privati, da ogni altra entrata che legalmente concorra ad incrementare l'attivo Sociale.
- b) Le eventuali quote di versamento da conferire in sede di adesione alla I.N.T.K. da parte dei Soci, nonché la quota annua (1 gennaio-31 dicembre) di iscrizione o rinnovo di iscrizione all'Associazione sono stabilite a discrezione del Consiglio Direttivo. Non viene richiesto nessun ulteriore versamento obbligatorio a titolo di finanziamento delle attività Sociali, salva fatta la possibilità di richiedere versamenti integrativi che ogni Socio potrà volontariamente effettuare o non effettuare, in aggiunta alla quota iniziale di adesione o annuale di iscrizione o reiscrizione. I versamenti di ogni tipo al fondo di dotazione iniziale sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento della I.N.T.K., né in caso di recesso o morte del Socio. E' facoltà del Consiglio Direttivo prendere in esame la possibilità, in caso di morte del Socio, di associare alla I.N.T.K. uno degli eredi, esonerando quest'ultimo, previa sua richiesta, del versamento previsto per l'adesione dei nuovi Soci al fondo comune di dotazione.
- c) Le quote Associate annuali non sono trasmissibili, salvo "mortis causa", né rivalutabili.
- d) L'Associazione può conseguire senza alcun limite utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale, a meno che la distribuzione e/o la destinazione non siano imposte per Legge.
- e) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ETS - APS.
- f) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' ETS - APS.
- g) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ETS - APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti.
- b) Contributi pubblici e privati.
- c) Donazioni e lasciti testamentari.
- d) Rendite patrimoniali.
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017).
- f) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'ETS - APS ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS - APS, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.



4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ETS - APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1) I Soci che aderiscono alla I.N.T.K. sono così suddivisi:

- Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.

- Sono Soci Fondatori coloro che parteciparono direttamente alla costituzione dell'Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale e che sono indicati nell'atto costitutivo. Diritti e doveri analoghi a quelli dei Soci Ordinari.

- Sono Soci Ordinari della I.N.T.K. tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda non venisse accettata nessuna comunicazione scritta è dovuta al candidato richiedente, ma sarà pubblicamente comunicata nell'Assemblea Generale successiva. I Soci ordinari, dal momento in cui entrano a far parte dell'Associazione, versano la quota associativa, che ha valore per l'anno solare, nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa versata in sede di adesione alla I.N.T.K. non può essere trasferita e non è rivalutabile.

Ogni Socio può frequentare la sede Sociale, ove esista, e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività della I.N.T.K. partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse, nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti alla stessa.

Per i Soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per eventuali attività svolte all'interno della I.N.T.K. e/o all'esterno di essa, salvo il riconoscimento eventuale di somme a titolo di rimborso spese sostenute per l'espletamento di attività specifiche su espresso incarico del Consiglio Direttivo, effettivamente rimaste a carico e documentate. Fatti salvi i suddetti diritti e doveri, tutti i Soci Fondatori ancora associati alla I.N.T.K. e tutti i Soci Ordinari, hanno diritto di voto in tutte le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

L'adesione a Socio Ordinario viene per tutti considerata a tempo indeterminato, rimanendo la possibilità di recesso dalla I.N.T.K. in qualunque momento.

- Sono Soci Onorari quelle persone fisiche e/o giuridiche che a giudizio del Consiglio Direttivo, potranno apportare alla I.N.T.K. contributi di qualsiasi natura utili agli scopi Sociali. Detta qualifica viene conferita dal Consiglio Direttivo per la durata di un anno (1 gennaio-31 dicembre) e sempre annualmente viene tacitamente rinnovata, salvo provvedimento esclusivo da parte del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - APS tutte le persone fisiche e le APS¹ che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'ETS - APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.



Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare il Codice Etico, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS -APS.,

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS - APS per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ETS -APS, o non conforme alle regole determinate dal Codice Etico
- b. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 180 giorni dall'eventuale sollecito scritto; detti ex-Soci a discrezione del Consiglio Direttivo e dopo espressa domanda, potranno essere nuovamente riammessi tramite versamento di una eventuale nuova quota associativa e del recupero della quota arretrata dell'anno solare in corso

6) L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'unico caso previsto di recesso immediato è possibile solo per giusta causa.

L'esclusione, dovrà essere deliberata del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e/o agli obblighi statutari, del Codice Etico, o per aver tenuto comportamenti di grave indegnità, e avrà effetto dal 30° giorno successivo alla notifica motivata di esclusione.

I Soci esclusi, ove lo ritengano opportuno, possono presentare ricorso contro il provvedimento, a mezzo di richiesta motivata al Assemblea dei soci inoltrata per lettera raccomandata al Presidente. L'Assemblea, valutate le motivazioni, esprimerà il proprio parere sul merito della esclusione e comunicherà l'esito al Socio. Tale seconda istanza è inappellabile.

7) La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ETS - APS sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ETS -APS.



Art. 7
Diritti e Doveri dei Soci

1) Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ETS - APS ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ETS - APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I Soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS -APS, secondo quanto indicato nel Codice Etico approvato dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'ETS - APS

1) Sono organi dell'ETS - APS:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale

Art. 9
Assemblea dei Soci

1) l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della I.N.T.K. ed è esclusivamente composta da tutti i Soci Fondatori e dai Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote. Possono partecipare con diritti di intervento i Soci Onorari ma senza diritto di voto, né diretto né come portatori di delega di Socio Ordinario o Fondatore assente.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associato può rappresentare più di 3 Associati nelle Associazioni con meno di 500 Soci e più di 5 Associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

GV MR

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'ETS - APS abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - APS. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
-
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.
-
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
-
- 4) L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all' ETS – APS (se previsto);
 - nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto)
 - elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' ETS - APS stesso.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ETS - APS.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei Soci Fondatori ed Ordinari e, in seconda convocazione, quando intervengono i due terzi dei Soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, deleghe comprese.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche delle norme statutarie, ma non necessariamente sulla variazione della Sede Legale e/o Fiscale che è demandata all'Assemblea Ordinaria.
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, secondo le disposizioni statutarie e di Legge.
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di otto (8) membri.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica per quattro (4) esercizi Sociali e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, in prima convocazione, con votazione palese, elegge al suo interno il Vice Presidente e il Segretario Generale.

Nell'ipotesi di dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato fra i non eletti della stessa lista. Qualora ciò non sia possibile può cooptare uno dei Soci, il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carico sino ad una successiva Assemblea, la quale dovrà avere, tra gli argomenti all'ordine del giorno, anche la sostituzione del Consigliere mancante. Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino a tale assemblea.



Il Consiglio Direttivo decade integralmente solo quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri, ma rimane comunque operativo sino alla prima assemblea, la quale dovrà provvedere alla sua totale rielezione.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- Gestione di tutte le attività Sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione, con ampia facoltà di delegare tali poteri ai suoi singoli membri, senza limitazione alcuna.
- Ammette o respinge le domande di Associazione dei nuovi Soci Ordinari, nonché revisiona l'elenco Soci tenuto dal Segretario Generale ai fini di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissione a Socio.
- Delibera sull'esclusione dei Soci ordinari
- Redige il Codice Etico
- Determina le eventuali quote Sociali di ammissione alla I.N.T.K. e le quote annuali.
- Redige un rendiconto o bilancio annuale, da sottoporre ai Soci nella prima assemblea utile.
- Delibera su ogni altra questione riguardante la vita della I.N.T.K.
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Assume tutte le iniziative necessarie per attuare le direttive assembleari.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o del Segretario Generale, qualora questi lo ritengano necessario. La convocazione, salvo diverso avviso di tutti i componenti del Consiglio stesso, avverrà con lettera avviso non raccomandata, contenente tutti i dati relativi al giorno, l'ora, il luogo, gli argomenti all'ordine del giorno, inviata non meno di otto (8) gg. prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio sarà comunque regolarmente convocato ed insediato, anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo regolarmente convocato a norma di Statuto, è validamente costituito e deliberante quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della I.N.T.K., ovvero dal Vice Presidente, ovvero dal Segretario Generale, in caso di assenza o indisponibilità.

Le deleghe del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza con il voto favorevole dei presenti, in caso di parità decide il voto del Consigliere che presiede la seduta, se trattasi di ordinaria amministrazione.

Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica ed in tale atti non è previsto un voto per delega di altro Consigliere assente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto dal colui che presiede la riunione e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ETS - APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS - APS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.



9) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 **Presidente**

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS - APS ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS - APS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4) Tale ampia rappresentanza spetta anche ai Consiglieri Delegati eventualmente nominati, negli eventuali limiti dei poteri loro conferiti. Il Presidente ha inoltre il diritto-dovere di sorvegliare e controllare la totalità della gestione associativa, della quale è responsabile.

Art. 14 **Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

La prova a terzi dell'impedimento del Presidente è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci, ma che ne risponderà in proprio in caso di abuso di potere.

Art. 15 **Segretario Generale**

Il Segretario Generale è il materiale gestore e coordinatore di ogni attività Sociale, delle delibere assembleari, delle delibere consiliari.

Se nominato Consigliere Delegato, in sede Assembleare o in sede Consiliare, nei limiti dei suoi poteri sostituisce il Presidente e/o il Vice Presidente nelle loro funzioni.

Al Segretario Generale è affidata la redazione e la conservazione dei registri degli atti assembleari e consiliari, nonché del Libro Soci.

Al Segretario Generale è affidata la gestione legale, amministrativa e finanziaria della I.N.T.K. senza limitazione alcuna sia per atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Accetta e quietanza per conto dell'Associazione ogni contributo o elargizione dei Soci e di terzi, rappresenta la I.N.T.K. presso gli Istituti bancari e le Poste Italiane per le attività di cassa e finanziarie.

Al Segretario Generale spetta l'apertura e l'esercizio di conti correnti creditori sia bancari che postali e può concedere deleghe a terzi. Tiene cura la tesoreria dell'Associazione.

E' altresì responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali, nonché dei beni mobili ed immobili della I.N.T.K. qualora espressamente affidati alla sua custodia.

Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ed all'esame assembleare, previa sottoscrizione per assenso da parte del Presidente di tutti i documenti e registri contabili.



Art. 16
Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro (4) anni e può essere rinominato fino a tre (3) volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ETS - APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18
Il Collegio dei probiviri

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ETS - APS e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili tre (3) volte.



3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque Associati o di un Associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 19

Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ETS - APS.

2) Il Presidente Onorario, se Socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ETS - APS.

Art. 20

Comitati Tecnici (Articolo facoltativo)

1) Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ETS - APS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 21

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS - APS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS - APS il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

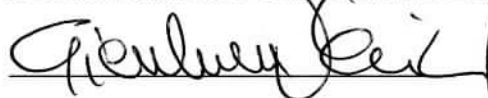
Art. 22

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sesto Fiorentino 14.04.2018

Firmato: Gianluca Venier (Presidente)



Massimo Rossi (Segretario)



2000
Direzio

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 9 APR 2019 AL
N. 2737 ESATTI EURO
IL DIRETTORE

esente
[Signature]

